

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 327**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RAMPONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2006**

---

Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme  
per la concessione di ricompense al valor civile

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 gennaio 1958, n. 13, regola la concessione delle ricompense al valor civile che comprendono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e un attestato di pubblica benemerenzza.

Mentre per le medaglie è previsto il rilascio di un brevetto e delle relative insegne, per quest'ultima viene consegnato solo l'attestato senza alcun fregio. È giusto che i cittadini che si sono distinti per aver compiuto atti di «preclara virtù civica» e segnalati «come degni di pubblico onore»,

così come sancito dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, insieme al riconoscimento dell'onorificenzza, abbiano la possibilità di fregiarsi anche di una insegna specifica distintiva per tale classe di ricompense.

Pertanto, a similitudine delle ricompense al valor militare, propongo che venga adottato, quale quarto grado delle decorazioni al valor civile, la croce al valor civile in sostituzione dell'attestato di pubblica benemerenzza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Le ricompense al valor civile sono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor civile.

2. Le ricompense di cui al comma 1 hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge»;

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* Le ricompense al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno»;

c) all'articolo 12, primo comma, le parole: «della medaglia al valor civile» sono sostituite dalle seguenti: «della ricompensa al valor civile»;

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis.* - *1.* Gli attestati di pubblica benemerenzza già concessi sono automaticamente convertiti in croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti provvedono a variare le relative registrazioni.

2. I titolari hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che non è fornita agli interessati, ai quali è rilasciato, a domanda, il nuovo brevetto»;

e) l'allegato è sostituito da quello annesso alla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO

1. La medaglia sarà del diametro di mm 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura «AL VALOR CIVILE» e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.

2. La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche di quella al valor militare, con la dicitura «AL VALOR CIVILE» sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo della stelletta.

3. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia di tricolore di mm 36. In luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in relazione alla medaglia che sostituisce».





